

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LR. 64/2004 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA PER LA CONSERVAZIONE "EX SITU" DELLE RISORSE GENETICHE ANIMALI ISCRITTE NEI REPERTORI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LR 64/2004.

TRA

L'Ente Terre Regionali Toscane- di seguito indicata come Terre Regionali - con sede in Firenze via di Novoli, 26 e sede amm.va in Alberese (GR) Strada del mare,25, Partita IVA 00316400530 rappresentata dal Dott. Giovanni Sordi nato [REDACTED] in qualità di Direttore dell'ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 30/04/2021;

E

l'Università di Pisa Dipartimento di Scienze Veterinarie di seguito UNIPI-DVET con sede legale in Pisa Lungarno Pacinotti 43 e sede amministrativa in Viale delle Piagge 2, CAP 56124 – PISA (PI), Codice Fiscale 80003670504, di seguito "DVET" rappresentato dal Direttore Prof. Francesco Paolo Di Iacovo domiciliato per la carica presso la sede amministrativa del Dipartimento, autorizzato alla firma del presente atto in base al combinato disposto dello Statuto di Ateneo - art. 24 comma 2 lett. H e art. 25 comma 2 lettera L e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con particolare riferimento all'art. 63 comma 9;

PREMESSO

- che l'Università di Pisa – DVET gestisce, ai sensi del D. Lgs. n. 532/2018 e del D.M. 403/2000, un Recapito di materiale germinale delle specie zootecniche, autorizzato con codice PI-0009-R dalla Regione Toscana, con decreto dirigenziale n.3/2011 che, per gli scopi definiti dalla LR 64/04 di tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, può essere adibito anche a Sezione della Banca Regionale del Germoplasma in seguito all'accettazione del presente incarico;
- che il Direttore di Terre Regionali Toscane conferisce il presente incarico in esecuzione del decreto n°.....del.....e che l'incarico in oggetto è disciplinato dagli art. 6 del Regolamento di attuazione della LR 64/04 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 1 marzo 2007 n° 12/R;
- che la Sezione della Banca Regionale del Germoplasma (di seguito detta Sezione) presso il Recapito codice PI-0009-R, gestito dall'Università di Pisa – DVET, è stata individuata sulla base dei criteri fissati dal comma 3, dell'art. 5 del Regolamento di attuazione della LR 64/04;
- che la Sezione svolge la sua attività sulla base dell'art. 6 della LR 64/04 e degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento;
- che la presente convenzione viene stipulata in conformità a quanto dispone l'art. 6 del Regolamento stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- PREMESSA

1.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – AFFIDAMENTO

2.1 - Il Direttore di Terre Regionali Toscane, sulla base dell'art. 6 della LR 64/04 e gli artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento, affida l'incarico di Sezione della Banca Regionale del Germoplasma per la conservazione di razze e popolazioni animali iscritte nel Repertorio regionale di cui alla LR 64/04 ed elencate nell'Allegato n° 1 al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale, a Università di Pisa – DVET che accetta e che espletterà tale incarico in osservanza a quanto previsto dai già citati art. 6 della LR 64/04, artt. 5, 6, 7 e 8 del Regolamento e dalle norme regionali, nazionali, unionali in tema di gestione, sanità, conservazione e trattamento di materiale da riproduzione di origine animale;

Art. 3 – OGGETTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

3.1 - L'oggetto dell'incarico è la conservazione "ex situ" delle razze autoctone indicate nell'Allegato n° 1 al presente atto che avverrà presso il recapito codice PI-0009-R sito in Via Livornese - Lato Monte- San Piero a Grado (PI).

3.2 - L'incarico in oggetto dovrà essere eseguito con le modalità capaci di garantire la conservazione "ex situ" della risorsa genetica così come disposto dalle norme regionali, nazionali e unionali in tema di gestione, sanità, conservazione e trattamento di materiale da riproduzione di origine animale.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELLA SEZIONE DELLA BANCA REGIONALE DEL GERMOPLASMA

4.1 - La Sezione si obbliga:

- a) a mettere in sicurezza le singole risorse genetiche animali conservate proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
- b) ad attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, della necessaria quantità del materiale da riproduzione utile a garantire la conservazione ex situ delle razze e popolazioni animali conservate;
- c) ad informare tempestivamente Terre regionali toscane in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- d) a detenere il materiale genetico depositato presso il Recapito codice PI-0009-R in attrezzature dedicate, esclusivamente a scopo di conservazione;
- e) a rispettare le procedure di cui all'articolo 8 del Regolamento di attuazione della LR 64/04 in caso di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la Sezione, così come meglio descritto nel seguente articolo 5 della presente convenzione;
- f) a non richiedere brevetti sul materiale genetico conservato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- g) a non rivendicare diritti di proprietà anche intellettuale, sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
- h) a permettere l'accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale di Terre regionali toscane o di soggetti da essa incaricati;
- i) a trasmettere:
 - a. gli esiti del controllo periodico relativo al recapito, realizzato dal Servizio veterinario competente per territorio nell'ambito del Piano di vigilanza sulle strutture della riproduzione animale;

- b. copia del registro tenuto ai sensi della norma vigente sull'attività del recapito (registro di carico e scarico del materiale stoccato);
- j) a comunicare a Terre regionali toscane qualunque mutamento relativo al recapito codice PI-0009-R, presso il quale opera la Sezione della banca del germoplasma animale;
- k) di garantire l'accesso al materiale conservato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riproduzione animale.

ART. 5 DURATA

6.1 - La durata della presente convenzione è fissata al **31 dicembre 2024** salvo proroghe richieste e concesse.

ART. 6 RISOLUZIONE

- 7.1 – Terre regionali toscane ha facoltà di risolvere la presente convenzione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza ulteriori adempimenti, nei casi in cui la Sezione:
- a) non metta in sicurezza le singole risorse genetiche assegnate, proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;
 - b) in caso di revoca dell'autorizzazione alla gestione del recapito;
 - c) non attivi le procedure di rinnovo o di ripristino della necessaria quantità di materiale da riproduzione utile a garantire la conservazione ex situ delle razze e popolazioni animali conservate;
 - d) non informi tempestivamente Terre regionali toscane in caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
 - e) faccia domanda di richiesta di brevetti sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
 - f) rivendichi diritti di proprietà anche intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
 - g) non permetta l'accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale di Terre regionali toscane o di soggetti da essa incaricati;
 - h) non trasmetta annualmente la copia del registro tenuto ai sensi della norma vigente sull'attività del recapito (registro di carico e scarico del materiale stoccato);
 - i) non comunichi a Terre regionali toscane qualunque mutamento relativo al recapito codice PI-0009-R, presso il quale opera la Sezione della banca del germoplasma animale;
- 7.2 - La risoluzione anticipata della presente convenzione comporta la restituzione del materiale di riproduzione conservato di cui all'art. 2 che potrà avvenire con i tempi necessari per individuare un'altra struttura capace di sostituire in toto il dipartimento di Scienze Veterinarie dell'università di Pisa nella sua attività di conservazione del germoplasma animale di cui al precedente art. 2.
- 7.3 - La risoluzione di cui al primo comma avviene con comunicazione scritta, previa formale contestazione con almeno trenta giorni di preavviso.

Art.7 - RESPONSABILITA' E REFERENTI

8.1 - Responsabile scientifico della Sezione è

8.2 - Responsabile tecnico per conto di Terre regionali toscane è la dott.ssa Donatella Ciofani

Art. 8 – CORRISPETTIVO

9.1 -Le parti si danno reciprocamente atto che alla Sezione spetta un compenso che verrà corrisposto fino al 31 dicembre 2024 in base a quanto previsto dalla Sottomisura 10.2 del

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Regione Toscana e dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 salvo proroghe richieste e concesse, dall'Intervento SRA16-ACA16 del Piano Strategico della PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027 della Regione Toscana;

9.2 La forma di aiuto verrà attivata dietro la stipula della presente convenzione con Terre regionali toscane e consiste in pagamenti di importi forfettari, come di seguito indicati:

- Sottomisura 10.2 del PSR 2014/2022, fino al 31 dicembre 2025:
Euro 6000,00 all'anno più un importo forfettario annuo fino ad un massimo di Euro 30.000,00 calcolato nel seguente modo:
 - bovini: €. 1600,00 all'anno;
 - ovicaprini: €. 1600,00 all'anno;
 - suini: €. 1600,00 all'anno;
 - equidi: €. 3200,00 all'anno.

9.3 Il pagamento dell'importo dovuto in base al precedente punto 9.2, verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica che riporti ben distinti i vari importi (vedi 9.2) più IVA di legge da emettere ogni anno entro il 15 di dicembre o comunque nei termini indicati da Terre Regionali Toscane per eventuali diverse esigenze di rendicontazione.

Art.9 RECESSO

10.1- Il recesso dall'incarico da parte della Sezione può avvenire in qualsiasi momento, dandone comunicazione a Terre regionali toscane mediante lettera raccomandata A/R, con preavviso di 6 mesi rispetto alla data in cui intende esercitare la facoltà in oggetto e comporta la perdita di ogni beneficio economico previsto dal presente atto e la restituzione a Terre regionali toscane del materiale di riproduzione e di propagazione di cui lo stesso ne è in possesso.

ART. 10 REVOCA DELL'INCARICO

11.1– Terre regionali toscane revoca anticipatamente il presente incarico quando la Sezione non rispetta gli obblighi assunti dal precedente articolo 4 della presente convenzione.

11.2- La revoca di cui al primo comma avviene con comunicazione scritta, previa formale contestazione con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 11 PROPRIETA' INTELLETTUALE SUL MATERIALE GENETICO

12. 1 – L'Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Veterinarie, col presente atto rinuncia a fare valere diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico o su quello essenzialmente derivato da esso;

12. 2 – Terre regionali toscane potrà utilizzare lo stesso per i soli fini istituzionali di cui alla L.R.64/2004.

Art. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

13.1 - L'Università di Pisa Dipartimento di Scienze Veterinarie elegge domicilio legale come indicato in premessa.

Art. 13 – CONTROVERSIE

14.1 - Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente atto che non fossero definibili in via amministrativa, saranno definite da un Collegio Arbitrale composta da tre arbitri in qualità di amichevoli compositori.

14. 2 - Gli arbitri saranno scelti uno per ciascuna parte e il Presidente del Collegio sarà nominato d'accordo tra le parti o, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

14.3 - Sede dell'arbitrato è Firenze.

Art. 14 - RINVIO

15. 1 - Per quanto non espressamente previsto nella convenzione in oggetto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - REGISTRAZIONE

16.1 - Il presente contratto rimane agli atti dei privati e verrà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni, a cura e spese della Parte richiedente.

16.2 – Le spese di bollo sono a cura della Sezione.

Per Terre regionali toscane
il Direttore

(Dott. Giovanni Sordi) _____

Il Dott. dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 secondo comma codice civile, le clausole contenute negli artt. 7 (Risoluzione); 10 (Recesso); 11 (Revoca); 13 (Elezione di domicilio); 14 (Controversie) della presente convenzione.

Per la Sezione

(.....) _____